

per studio, ricerca e consulenza, per cui non è subordinato al provvedimento consiliare di programmazione;

**Rilevato che:**

- l'incarico in questione, non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in Legge n. 122/10 s.m.i., trattandosi di nomina a titolo gratuito;
- non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in Legge n. 122/10 s.m.i. (vedasi Corte di Conti Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR), stante che, secondo il Giudice Contabile, gli esperti di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92 s.m.i. sono "consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione ed indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n. 29/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di Governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa";

**Richiamato**, inoltre, l'orientamento della Corte dei Conti, ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, le quali hanno affermato tra l'altro, che il Sindaco ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004), affermando che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/1992; non rileva, quindi, il divieto posto per la P.A. dall'art.6 del d.l. n.90/2014 e relativa conversione in legge;

**Ritenuto**, pertanto, di volersi avvalere, al fine di un efficace adempimento dei compiti istituzionali e per un migliore perseguimento degli obiettivi di mandato, della qualificata collaborazione dell'avv. Paolo Starvaggi, nato a Sant'Agata di Militello il 11/07/1965, con studio in via M. Amari n. 3/E, quale esperto del Sindaco, come consentito dalla legislazione regionale richiamata, in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e professionalità, desunti dal curriculum vitae fatto pervenire dal predetto, ed al quale si rimanda, per coadiuvare il Sindaco nella propria attività, con specifico riguardo alle materie giuridiche e legali, quindi al contenzioso, nonché riguardo alla materia di finanziamenti, programmazione negoziata e sviluppo locale ed altresì in materia di organizzazione strutturale degli uffici e dei servizi, d.o. e attività a queste correlate;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere al conferimento dell'incarico "de quo" per la durata di un anno a decorrere dalla data della presente determinazione sindacale e che comunque l'incarico è revocabile in qualsiasi momento a giudizio discrezionale del Sindaco, specificando che il professionista incaricato collaborerà con il Sindaco nelle materie prima indicate e che svolgerà tale incarico a titolo gratuito, avendo lo stesso rinunciato a qualsiasi compenso anche a titolo di rimborso delle eventuali spese;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Vista** la L. R. N.26 agosto 1992, n. 7;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

**DECRETA**

1. **Di Conferire** l'incarico di esperto del Sindaco, al Sig. avv. Paolo Starvaggi, nato a Sant'Agata di Militello il 11/07/1965, con studio in via M. Amari n. 3/E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni nelle materie sopra specificate;
2. **Di stabilire che:**
  - l'incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto di pubblico impiego;
  - avrà una durata 1 anno a decorrere dalla data della presente determinazione sindacale;
  - si intende conferito a titolo gratuito, senza nessun onere a carico dell'Ente e che il succitato esperto non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso, né di rimborso delle eventuali spese sostenute;
  - il Sig. avv. Paolo Starvaggi per lo svolgimento dei compiti infradescritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro e potrà accedere agli uffici comunali, intrattenere rapporti con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico conferito;
3. **Di procedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio e sul sito web del Comune, così come previsto dall'art. 3 comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. **Disporre** la trasmissione di copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore;
5. **Di richiedere** al Sig. avv. Paolo Starvaggi la formale accettazione dell'incarico de quo alle condizioni sopra previste;
6. **Di dare mandato** al Dirigente del settore di procedere alla esecuzione delle superiori disposizioni ed a curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento.

Sant'Agata di Militello, li 30.12.2016

*Il Sindaco*  
( Dott. Carmelo Sottile )

Visto: Dichiaro di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico che svolgerò gratuitamente, senza mai richiedere alcun compenso e/o corrispettivo e/o rimborso per l'attività prestata e le eventuali spese sostenute, e ciò in deroga all'art. 14 della legge regionale n.7/92 e s.m.i. e con espressa rinuncia ad ogni somma maturata, in quanto la volontà che mi muove è quella di concorrere all'attuazione del programma politico del Sindaco e di puro spirito di liberalità, nell'interesse esclusivo del Comune. Dichiaro altresì di sollevare il Comune di Sant'Agata di Militello da ogni eventuale responsabilità per fatti e/o eventi che avessero a verificarsi nell'espletamento dell'incarico. Mi obbligo altresì, ad osservare il segreto d'ufficio e a rispettare le norme di legge e regolamentari a tutela della riservatezza per tutte le informazioni e notizie di cui potrò venire a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Sant'Agata di Militello, li 30.12.2016

L'Esperto  
Sig. Avv. Paolo Starvaggi



# COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

DECRETO SINDACALE N. 34 DEL 30.12.2016

OGGETTO: Nomina avv. Paolo Starvaggi, quale esperto gratuito del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e ss. mm. e ii.

IL SINDACO

IL SINDACO

**Premesso che:**

- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

**Considerato che:**

- il Legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità;

**Visto** l'articolo 14 della legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 6/1997), che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato e che questi, non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

**Considerato** che per l'ottimale perseguimento degli obiettivi fissati nel programma politico si ritiene di avvalersi della collaborazione e della consulenza di figure professionali in possesso di esperienza specifica nelle materie connesse con gli obiettivi prioritari individuati dall'Amministrazione;

**Considerato**, altresì, che tale funzione di collaborazione e consulenza non può essere richiesta al personale dipendente del Comune ovvero al Segretario Comunale, sia perché l'attività esulerebbe dalle attribuzioni riconosciute agli uffici, sia per il carattere eminentemente specialistico della prestazione, nonché per i numerosi incombeni che gli stessi hanno in carico;

**Ritenuta**, pertanto, l'opportunità che il Sindaco e l'Amministrazione, per il più efficace e corretto espletamento delle loro funzioni, si avvalgano di una qualificata collaborazione professionale esterna, che possa garantire il necessario supporto tecnico/amministrativo e fornire anche un efficace supporto all'attività ed al buon funzionamento degli uffici comunali;

**Ritenuto che**, l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in presenza del possesso di documentata esperienza professionale nel campo del diritto amministrativo e degli enti locali e tiene conto che il professionista ha dato la disponibilità ad espletare l'incarico senza alcun onere finanziario a carico dell'amministrazione;

**Dato atto**, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 non è sottoposto ai vincoli di cui art. 3, comma 55 e comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, poiché non rientra tra quelli